

## REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 ottobre 1981

N. 3 dell'O.d.G.

N. 152 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Personale delle biblioteche degli Enti locali. Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.79 e attuazione del D.P.R. n. 616/77"

L'anno millenovecentottantuno il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 10.00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

## CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg.

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe		h	26) MARROCCOLI Tommaso	h	
2) ANNESE Mario	h		27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo		h
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele		h	31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco		h
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola		h
10) CALVARIO Pasquale	h		35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele		h	36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h		37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico		h	38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SAIA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano		h	41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale		h	42) SOMMA Antonio		h
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	h
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco		h
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore		h	49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Personale delle biblioteche degli Enti locali. Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.79 e attuazione del D.P.R. n. 616/77".

Dà la parola al relatore, cons. Colasanto, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

a voti unanimi, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Personale delle biblioteche degli Enti locali. Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.79 e attuazione del D.P.R. 616/77", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Personale delle biblioteche degli Enti locali - Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.1979 e attuazione del D.P.R. 24.7.1977, n. 616".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 della L.R. n. 22 del 17.4.1979 e per garantire il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici degli Enti locali devono prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendere di norma i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l'Ente locale dovrà bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17.4.1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al II comma dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, nonché della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri Enti pubblici o da Enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

Gli Enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, possono prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, I comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 2, I comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti.

(Approvato all'unanimità)

ATTUAZIONE ART. 47 D.P.R. 24.7.1977, N. 616

Art. 4

La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 17.4.1979 ed ai sensi del II comma dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del personale dei beni in dotazione al Servizio Nazionale di Lettura.

Detto patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'Ente locale o del sistema bibliotecario cui il Comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'Ente locale è tenuto ad utilizzare tali servizi per assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalità e le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 17.4.1979, n. 22.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori degli ex sistemi bibliotecari di Foggia e di Lecce devono compilare l'elenco del materiale librario e delle attrezzature acquistati con i fondi destinati al soppresso Servizio Nazionale di Lettura e per la biblioteca centrale e per quelle associate.

Copie di detti elenchi datati e firmati saranno trasmesse una alla Giunta regionale, una all'Amministrazione provinciale ed una al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

Il personale delle biblioteche aderenti al soppresso Servizio Nazionale di Lettura, di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito ai Comuni sedi dei servizi del provvedimento che lo integreranno nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 22 del 17.4.1979.

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

Detto personale viene inquadrato nei ruoli organici degli Enti locali, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1982.

A partire dal 1° gennaio 1982 i Comuni dovranno prevedere oneri relativi al personale indicato al comma precedente, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 4 della legge 21.12.1978, n. 843.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

Il personale che non rientra nell'ipotesi normativa di cui al precedente articolo, comunque in servizio al 31.12.1976 e tuttora in costanza di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici e servizi di cui al II comma dello art. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, è trasferito ai Comuni nel rispetto del rapporto di lavoro a quella data vigente per ciascuno degli interessati.

Nell'espletamento di eventuali concorsi riservati, che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa che regola i ruoli organici degli Enti locali, intendano bandire, si terrà conto del servizio prestato in precedenza.

La prova del concorso, attestante idoneità, consisterà:

- a) in un accertamento pratico a carattere professionale in materia di catalogazione e schedatura;
- b) in un esame orale su temi di cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonché sull'organizzazione delle biblioteche statali o di Enti locali e di interesse locale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

La Regione Puglia, in applicazione della presente legge, terrà conto, nella erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 22 del 17 aprile 1979, delle necessità finanziarie dei Comuni destinatari del personale di cui all'art. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Bellifemine)